

Tipologia: **Comunicazione**
Protocollo: **2007220**
Data: **4 maggio 2020**
Oggetto: **Sicurezza sul Lavoro – Aggiornamento sulla prevenzione e protezione COVID**
Allegati: **1. Disposizione INL 149 del 20.04.2020 + 1A Allegati della disposizione INL 149/2020**
2. Scheda riassuntiva Protocolli Parti Sociali

EMERGENZA CORONAVIRUS SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID AGGIORNAMENTO

Gentile Associato,

alla luce del **DPCM 26 aprile 2020** (già trasmesso con Comunicazione Agisco 2007120 del 29.04.2020), del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del COVID-19 del 24 aprile 2020 (già trasmesso con Comunicazione Agisco 2007020 del 27.04.2020) e ad integrazione delle informazioni fornite con la precedente Comunicazione Agisco 2006820 del 21.04.2020, e **fermo restando che al momento non è stata ancora comunicata la data entro la quale i Negozi di Gioco potranno riprendere l'attività**, la presente per segnalare ulteriori obblighi delle principali misure da attuare in vista della riapertura.

A tal fine rammentiamo che l'**art. 2 comma 6** del DPCM 26/4/20 ha stabilito che **"la mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"**. Sempre per completezza di informazione ricordiamo che:

- in data 14 aprile 2020 il Ministero dell'Interno con circolare 15350/117 ha stipulato apposito accordo con la Guardia di Finanza e l'Ispettorato del Lavoro affinché si effettuino serrati controlli sulle Aziende che, pur non rientrando nei settori di attività che possono essere aperti, hanno fatto comunicazione alle Prefetture di svolgere lavorazioni essenziali alle filiere produttive e pertanto stanno lavorando in assenza di disposizioni contrarie della Prefettura stessa.
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con disposizione 149 del 20.04.2020 (**all. 1**) ha dato disposizioni operative per lo svolgimento dei controlli al fine di accertare durante l'ispezione se le Aziende attuano tutte le misure, in materia di sicurezza sul lavoro, di Prevenzione e protezione COVID in applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID negli ambienti di lavoro per cui si necessita di integrazione al Documento di valutazione dei rischi aziendale (vedi allegati).
- Si registrano numerosi casi di ispezioni determinate da denunce da parte delle organizzazioni sindacali e dai lavoratori stessi che lamentano la mancata attuazione delle misure di sicurezza COVID.

Tutto ciò premesso vi riassumiamo i principali adempimenti da porre in essere **tenendo conto della specifica attività svolta**, come già anticipato.

PER TUTTE LE ATTIVITA'

Rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione delle misure di contrasto COVID 19 del 24 aprile 2020 ed integrazione del DVR con le relative misure tecniche, organizzative e gestionali.

1. Attuare la rimodulazione degli spazi per garantire sempre il distanziamento sociale e, dove non è possibile, usare i Dispositivi di Protezione Individuali - DPI (a.e.: mascherine, guanti) e garantire accessi distanziati.
2. Privilegiare il lavoro agile e fornire informativa.
3. Obbligo di costituire in Azienda un **Comitato di controllo e verifica del Protocollo**;
4. Fornire a tutti i **lavoratori una informativa** sulle azioni intraprese, modalità di accesso (possibile controllo temperatura), disposizioni delle Autorità, distanza minima di 1 metro (anche con VIDEO).
5. Tutti i fornitori, trasportatori, utenti esterni devono essere controllati e contingentati all'ingresso, definite procedure di accesso, divieto ai fornitori e autisti di utilizzare i servizi destinati ai dipendenti.
6. Divieto per gli autisti di scendere dai mezzi ovvero, se necessario che scendano, adottare le procedure di sicurezza (distanza minima, mascherine, guanti).
7. Assicurare pulizia giornaliera e pulizia di fine turno annotandola su registro.
8. Obbligo di **sanificazione periodica e, per ambienti sanitari o con soggetti positivi al COVID**, con prodotti come da circolare Min. Salute del 22.02.2020; Si consiglia l'utilizzo di società iscritte alla CCIAA come imprese di sanificazione e la periodicità sarà maggiore per le attività aperte al pubblico.
9. Disponibilità di soluzioni detergenti per le mani ai varchi aziendali.
10. Divieto di riunioni in presenza, formazione in aula ed assembramenti.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

11. L'uso dei DPI previsti dal DVR sui rischi specifici è obbligatorio (senza DPI non si possono svolgere quelle attività). Si raccomanda a fini preventivi l'utilizzo di mascherine anti-contagio e guanti mono uso.
12. Art. 6 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020: "E' previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l'uso della mascherina".
13. Gestione dei lavoratori "fragili" a maggiore rischio (allontanamento dai luoghi di lavoro).

Con il **DPCM del 26 aprile 2020** si sono forniti ulteriori obblighi e procedure. Vediamo i principali.

Partiamo innanzitutto dall'**articolo 2** contenente "**Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**"

1. Riguardo all'intero territorio nazionale si indica che sono sospese "tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3" a cui rimandiamo per la lettura dei vari codici. E nell'allegato 3 sono comprese diverse tipologie di imprese (manifattura, costruzioni, commercio all'ingrosso, ...) che dal 4 maggio 2020 potranno riprendere l'attività.
2. Si ribadisce che le **attività aperte** o che riapriranno dal 4 maggio devono rispettare il Protocollo condiviso del 24 aprile e quindi integrazione della valutazione dei rischi.
3. **Per le Aziende sospese** è consentito, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso nei locali aziendali del solo personale aziendale o terzi delegati per fare attività di vigilanza, manutenzione, gestione pagamenti, pulizia e sanificazione o la sola spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o ricezione in magazzino di beni e forniture (Art. 2 comma 8).

AZIENDE COMMERCIALI

Per le aziende che svolgono attività di commercio di qualunque tipo, dove c'è accesso di pubblico anche collegate ad altre di tipo produttivo, oltre a quanto previsto per "tutte le attività", sono previste specifiche misure, tra cui:

1. "sono sospese le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma **resta consentita** la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";
2. Ai sensi dell'art. 1 lettera dd) del DPCM 26 aprile 2020 gli esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli **ingressi avvengano in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni o svolgimento delle attività. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui **all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020**.

Pertanto, per tutti gli esercizi commerciali e per le attività commerciali o ambienti in cui si svolge attività di tipo commerciale, è obbligatorio seguire le seguenti misure come previsto dall'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
2. Garantire la **pulizia e l'igiene ambientale** con frequenza almeno 2 volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura (si raccomanda 1 volta ogni 4 ore di apertura);
3. Garantire adeguata areazione naturale e ricambio d'aria (almeno 1 volta ogni 2 ore di apertura).
4. Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. **Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi** e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. **Uso di guanti usa e getta** nelle attività di acquisto e particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. **Garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - a. attraverso ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico;
 - b. **per locali fino a 40 metri quadrati** può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
 - c. **per locali di dimensioni superiori** a quelli di cui alla lettera b) l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e uscita (si suggerisce il rapporto di massimo 1 cliente e operatore ogni 10 mq della superficie netta calpestabile dedicata alla vendita salvo rapporto di minor favore);
 - d. regolamentare il **flusso di entrata e fornire informazioni** anche **con cartelli di avviso** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Stante la specificità della materia, anche tenendo conto degli specifici protocolli sottoscritti (di cui sia allegata una sintesi in all. 2) e di ulteriori e differenti normative a livello locale, si invitano tutte le imprese a verificare il proprio stato ed attivarsi IMMEDIATAMENTE, rivolgendosi ai propri professionisti incaricati per la sicurezza aziendale in materia di lavoro.

Cordiali saluti.

Segreteria AGISCO